



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA

IL GIUDICE DELLE PENSIONI

Dott.ssa Sabrina Facciorusso

ha pronunciato la seguente

SENTENZA n. 72/2024

Sul ricorso in materia di pensioni n. 23235 del registro di segreteria, proposto da

- M. V., C.F.: omissis, nata a omissis, il omissis, rappresentato e difeso dall'avv.

Antonio Gullì, presso il quale ha eletto domicilio pec: studiolegalegulli@pec.it

ricorrente

contro

- l'INPS – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del suo

Presidente *pro-tempore*, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente,

dagli avv.ti Giacinto Greco, Angela Maria Laganà e Francesco Muscari Tomaioli

resistente

FATTO

1. La ricorrente M. V. espone che ha cessato la propria attività lavorativa, entrando in quiescenza, in data 12.01.2020.

Del proprio nucleo familiare è parte il figlio M. P. G., nato a omissis, il omissis, residente in omissis (omissis), via omissis, invalido al 100% con accompagnamento ex art.1 L. n.18/80.

Anteriormente al pensionamento la ricorrente percepiva per il suddetto figlio gli

assegni per nucleo familiare. Successivamente, ella ha presentato domanda

all'Inps per continuare a fruire del trattamento, ma l'Inps ha respinto l'istanza.

Dopo aver inutilmente esperito ricorso al Comitato Provinciale dell'Inps, la M.

ha instaurato un giudizio contro l'Istituto previdenziale davanti al Tribunale

ordinario di ommissis, Sezione Lavoro. Detto giudizio si è però concluso con una

declaratoria di difetto di giurisdizione in favore della Conte dei conti.

2. Il giudizio è stato quindi riassunto davanti a questo Giudice Unico delle

Pensioni, presso il quale la ricorrente – nel richiamare i contenuti del proprio

precedente ricorso - ha rassegnato le seguenti conclusioni:

a) accertare e dichiarare il diritto della ricorrente al trattamento di famiglia per figlio inabile per il sig. M. P. G.;

b) conseguentemente, condannare l'Inps all'erogazione del trattamento di famiglia per il figlio M. P. G. a decorrere dal 12.01.2020.

3. Si è costituito in giudizio l'Inps, rappresentando che la ricorrente è divenuta

titolare di pensione da gennaio 2020 e ha presentato, il 5/8/2020, domanda di

assegno per nucleo familiare sulla pensione pubblica. La domanda è tuttavia stata

rigettata per due ordini di ragioni: (i) l'assenza di certificato ASL che attestasse

l'inabilità assoluta e permanente del figlio, (ii) la dichiarazione dell'altro genitore

di non avere richiesto o di non godere a sua volta di ANF.

Ha poi aggiunto che con decreto legislativo del 29/12/2021 n. 230, la normativa

preesistente in merito all'ANF è stata abrogata con sostituzione della nuova

figura dell'assegno unico universale e con una nuova disciplina dello stesso che

ha mutato i requisiti precedentemente richiesti. La ricorrente ha quindi chiesto

l'assegno unico con domanda del 6/4/22, specificando nella domanda che,

quanto all'altro coniuge, vi era stato “*Allontanamento dall'altro genitore con*

provvedimento giurisdizionale o da altra autorità”. La domanda è stata accolta e

l’assegno unico è attualmente in pagamento.

3.1. Quanto all’originaria domanda di ANF, l’Inps ha quindi dedotto che la stessa era incompleta e che non è mai stata completata con l’invio di quanto richiesto; ha quindi eccepito l’improponibilità e, subordinatamente, l’infondatezza della domanda per mancato accertamento dell’inabilità da parte della competente Commissione Medica dell’ASL.

Ha puntualizzato che l’accertamento del requisito “dell’assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi a proficuo lavoro” di cui all’art. 2 DL n. 69/88, è demandato alle competenti commissioni ASL, per come anche precisato dalla Ragioneria Generale dello Stato – I.G.O.P.- con circolare n. 31 del 27.06.1988.

Pertanto, posto che la documentazione sanitaria allegata alla domanda di ANF non attestava “*l’assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi a proficuo lavoro*”, i benefici in parola non potevano essere riconosciuti, a nulla valendo la circostanza che un componente del nucleo familiare abbia già avuta riconosciuta l’invalidità civile al 100% e la necessità di assistenza continua, permanendo la necessità dello specifico accertamento dalla competente commissione ASL l’assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi a proficuo lavoro. Questo in quanto i parametri medico-legali per determinare l’inabilità a proficuo lavoro non coincidono – ha sottolineato l’Istituto - con quelli relativi all’ambito dell’invalidità civile.

L’Inps ha quindi concluso per l’improponibilità del ricorso per incompletezza della domanda amministrativa originaria, in quanto carente della prova dei requisiti e in quanto non sarebbe mai stata completata con i documenti mancanti.

Nel merito, ha chiesto il rigetto della domanda o, in subordine, di fissare la

decorrenza dell'ANF dal primo giorno del mese successivo alla domanda del 5/8/2020 sino all'abrogazione della normativa e alla successiva percezione dell'Assegno Unico.

4. All'udienza del 10 novembre 2022 l'avvocato Antonio Gulli, difensore della ricorrente, in via preliminare si è opposto a tutte le eccezioni sollevate dall'Inps; nel merito ha ribadito il contenuto del ricorso, ha rivendicato il diritto al trattamento di famiglia sussistendo, in capo al figlio della ricorrente, tutti i requisiti richiesti dalla legge, ossia l'invalidità al 100% e l'inabilità a svolgere qualsiasi atto della vita quotidiana; ha indicato la data del pensionamento quale decorrenza del diritto al trattamento di famiglia e fino alla data di entrata in vigore dell'assegno unico.

L'avvocato Giacinto Greco, in difesa dell'Inps, si è riportato alla propria memoria di costituzione; ha confermato la carenza documentale della domanda e l'assenza di qualsiasi giustificazione in ordine a tale carenza.

5. In esito all'udienza del 10/11/2022 questo Giudice ha emesso sentenza non definitiva n. 207/2022, con la quale – dopo un'ampia ricostruzione della normativa in materia di soccorso istruttorio - ha dichiarato ammissibile il ricorso; con ordinanza n. 57/2022 di pari data ha contestualmente disposto accertamenti sanitari interpellando l'Ufficio Medico Legale del Ministero della Salute in ordine al seguente quesito:

“se, avuto riguardo alle concrete condizioni psico-fisiche del soggetto e alla concreta capacità di impiegarle, per come risultante dagli atti di causa nonché sulla base di eventuali ulteriori accertamenti ritenuti necessari, il sig. M. P. G., nato a omissis, il omissis si trovasse, alla data del 5/8/2020, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro”, ai sensi dell'art. 2, comma 2, del decreto –

legge n. 69/1988 (convertito dalla legge n. 153/1988)”.

6. Dopo un rinvio resosi necessario per consentire all’UML di ultimare le operazioni peritali, è stato reso il richiesto parere, che ha concluso in senso favorevole per la ricorrente.

7. All’udienza del 18/4/2024 per la ricorrente è comparso il difensore costituito Avv. Antonio Gulli, mentre per l’Inps è comparsa l’Avv. Battaglia per delega dell’Avv. Giacinto Greco.

L’Avv. Gulli, vista la perizia, si è riportato al proprio ricorso e ha insistito per l’accoglimento. Anche l’Avv. Battaglia si è riportata. Il Giudice, in assenza di repliche, ha posto la causa in decisione.

DIRITTO

1. La fattispecie in esame concerne la domanda della ricorrente volta a ottenere il beneficio dell’assegno per nucleo familiare, poi abrogato dal decreto legislativo 29/12/2021, n. 230 che ha istituito l’assegno unico e universale per i figli a carico a decorrere dal 1° marzo 2022.

L’originaria domanda di ANF è stata rigettata dall’Inps per due ordini di ragioni: (i) l’assenza di certificato ASL che attestasse l’inabilità assoluta e permanente del figlio, (ii) la dichiarazione dell’altro genitore di non avere richiesto o di non godere a sua volta di ANF.

Nel presente giudizio, tuttavia, il secondo requisito non è in contestazione, poiché lo stesso Istituto è a conoscenza della circostanza che quanto all’altro coniuge, vi era stato “*Allontanamento dall’altro genitore con provvedimento giurisdizionale o da altra autorità*”. L’originario diniego dell’istanza si appuntava sulla mancata autocertificazione del requisito, ma questo profilo è già stato ampiamente esplorato e superato da questo Giudice con la sentenza non definitiva n.

207/2022 laddove, sotto questo aspetto, il diniego dell’Inps è stato ritenuto illegittimo poiché reso in violazione dell’art. 18 comma 3 l. n. 241/1990, a mente del quale spettava all’Inps procedere d’ufficio all’accertamento dei fatti in parola (mancata fruizione/richiesta del beneficio da parte del padre del disabile), fatti che essa stessa era tenuta a certificare ai sensi dell’art. 18, comma 3, legge n. 241/1990.

Senonché, come detto, nel merito l’Istituto non ha contestato la circostanza che l’altro genitore non abbia mai richiesto o non goda a sua volta di ANF.

L’unico profilo in contestazione nel presente giudizio rimane, dunque, quello sanitario.

2. Sul punto, il parere medico legale dell’UML ha condivisibilmente concluso in senso favorevole alla ricorrente.

Il parere, pur dando atto di una non completa documentazione della storia clinica del figlio della ricorrente, ha tuttavia rilevato la presenza di plurime menomazioni, fisiche e mentali. Ripercorrendo la documentazione clinica sono infatti emerse patologie di tipo fisico (pregresse infezioni cardiache, epilessia e persino un melanoma, attualmente ancora in trattamento con terapia immunologica) e psichica (schizofrenia e aggressività).

Sotto il profilo psichico il parere dà atto di come il figlio della ricorrente sin dall’infanzia presenti tendenza all’isolamento, eteroaggressività quando si trova in gruppi sociali e *deficit* delle funzioni esecutive.

Da tanto il parere inferisce che le affezioni psichiche del soggetto sono tali da renderlo impossibilitato in modo assoluto e permanente a dedicarsi ad un proficuo lavoro. Peraltro – seguita il parere - tenuto conto che trattasi di patologie in essere già in epoca infantile e manifeste nella loro gravità quantomeno a far

data dal 2009, l'UML ha concluso nel senso che all'epoca della domanda di concessione dell'assegno per il nucleo familiare presentata dall'odierna ricorrente il 05/08/2020 sussistessero i requisiti medico legali per il riconoscimento a carico del figlio M. G. dell'inabilità assoluta e permanente a dedicarsi a proficuo lavoro. Questa motivazione è dunque accurata e scevra di vizi logici, e questo Giudice non ha ragione di discostarsi.

Conseguentemente deve essere riconosciuto il diritto della ricorrente al trattamento di famiglia per il figlio M. P. G. a decorrere dal 12.01.2020 ma fino al 28/2/2022.

Infatti, con decreto legislativo del 29/12/2021 n. 230, la normativa in merito all'ANF è stata abrogata con sostituzione della nuova figura dell'assegno unico universale e con una nuova disciplina dello stesso che ha mutato i requisiti precedentemente richiesti. La ricorrente ha quindi chiesto l'assegno unico con domanda del 6/4/22, specificando nella domanda che, quanto all'altro coniuge, vi era stato “*Allontanamento dall'altro genitore con provvedimento giurisdizionale o da altra autorità*”. L'Istituto ha provato che la domanda è stata accolta e l'assegno unico è attualmente in pagamento, e l'avvocato della ricorrente ha confermato questo assunto.

Per questi motivi deve essere **dichiarato il diritto della ricorrente al trattamento di famiglia per figlio inabile M. P. G. dal 12.01.2020 e fino al 28/2/2022.**

3. Le spese vanno liquidate, a carico dell'Inps, tenendo conto dei criteri di cui all'art. 4 DM 55/2014, come di recente modificato dal D.M. n. 147 del 13/08/2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022. In particolare, avuto riguardo al valore della causa; considerata la complessità non bassissima; tenuto conto che il presente giudizio trae origine da

una spiacevole vicenda amministrativa in cui l'amministrazione ha rigettato l'originaria istanza (pur fondata) della M. violando le basilari regole del procedimento amministrativo per come stabilite nella legge n. 241/90 e per come già illustrato nella sentenza non definitiva n. 207/2022 (in tal modo, pertanto, costringendo l'amministrata a sostenere le spese di un giudizio); considerato altresì che vi è stata istruttoria; ritenuto che per queste ragioni non si può fare applicazione dei parametri minimi stabiliti dal predetto DM per i giudizi innanzi alla Corte dei Conti, e che appare dunque più equo applicare i parametri medi, le spese sono liquidate in € 1.812,00 (€ 536,00 per la fase di studio; € 320,00 per la fase introduttiva; € 352,00 per la fase istruttoria ed € 604,00 per la fase decisionale), oltre IVA e CPA come per legge.

PQM

La Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Calabria, in persona del Giudice Unico delle pensioni, definitivamente pronunciando, dichiara il diritto della ricorrente al trattamento di famiglia per figlio inabile M. P. G. dal 12.01.2020 e fino al 28/2/2022 e per l'effetto condanna l'Inps all'erogazione del trattamento di famiglia per il figlio M. P. G. a decorrere dal 12.01.2020 e fino al 28/2/2022.

Condanna l'Inps al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente che liquida in euro #1.812,00# oltre rimborso spese generali, IVA e CPA, ove dovuti, come per legge.

Così provveduto in Catanzaro nella camera di consiglio del 18 aprile 2024.

IL GIUDICE

f.to digitalmente Dott.ssa Sabrina Facciorusso

Depositata in Segreteria il 02/05/2024

La responsabile della segreteria giudizi pensionistici

f.to digitalmente dott.ssa Francesca Deni